

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI

Art. 1 – Oggetto

1.1. Inarcassa, nell'ambito delle attività assistenziali previste dall'art. 3 comma 4, lettera c) dello Statuto, corrisponde sussidi nel limite dello stanziamento annuale stabilito in sede di bilancio preventivo.

Art. 2 – Beneficiari

2.1. Possono beneficiare dei sussidi:

- a) gli iscritti;
- b) i pensionati Inarcassa;
- c) in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, il coniuge, i figli minori o inabili al lavoro, i familiari conviventi entro il 2° grado ed a carico al momento del decesso, i figli che non abbiano diritto a trattamento previdenziale.

2.2. Il richiedente, ovvero il dante causa, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in regola con gli adempimenti statutari in materia di iscrizione e contribuzione; si prescinde da detto requisito per le richieste di sussidio conseguenti la malattia grave e per le richieste presentate dagli eredi;
- b) il reddito imponibile del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente la domanda, non deve essere superiore a 4 volte la pensione minima erogata dall'Ente per lo stesso anno, aumentata di un quarto per ogni familiare a carico. Tale limite non si applica nel caso di assistenza per figli disabili di cui ai successivi artt. 4 e 5.

Art. 3 - Condizioni di ammissibilità

3.1. I sussidi possono essere erogati per sostenere stati di disagio economico contingente e momentaneo, conseguenti a spese urgenti e non differibili e con rilevante incidenza sul bilancio familiare.

3.2. Le cause dello stato di disagio economico possono essere conseguenza di:

- a) eventi straordinari, casi fortuiti o di forza maggiore;
- b) malattia o infortuni del richiedente o dei familiari a carico, ivi comprese le complicanze della gravidanza, che non diano diritto a diverse prestazioni previdenziali o assistenziali a carico di Inarcassa;
- c) prolungata sospensione o riduzione forzata dell'attività professionale a causa di malattia o infortunio, che non dia diritto a diversa prestazione previdenziale o assistenziale a carico di Inarcassa;
- d) decesso dell'iscritto o del pensionato.
- e) stato di grave disabilità di figli conviventi;
- f) stato di disabilità di figli conviventi.

3.3. La domanda di sussidio può essere ripetuta una sola volta, per condizioni di particolare gravità.

Art. 4 – Assistenza per figli disabili gravi

4.1. Il sussidio di cui al presente articolo è erogato agli iscritti o titolari di pensione Inarcassa per l'assistenza di figli conviventi che siano disabili gravi. Si prescinde dal requisito della convivenza nel caso di ricovero del disabile in strutture pubbliche o private.

4.2 Il sussidio consiste in un assegno mensile il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed erogato in 12 mensilità.

4.3. L'assegno è corrisposto per ciascun figlio dell'iscritto o del pensionato di cui sia accertato lo stato di disabilità.

4.4. Lo stato di disabilità grave deve essere documentato da certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione alla menomazione che abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

4.5. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene corrisposto con pagamenti mensili posticipati.

4.6. L'assegno cessa:

- a) dal momento in cui viene meno il riconoscimento della disabilità grave del figlio, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- b) con la cessazione dei requisiti di iscrizione, salvo che il professionista non sia titolare di pensione;
- c) dal momento della erogazione della pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti.

4.7. L'assegno di cui al presente articolo è cumulabile con qualsiasi altro assegno, pensione, indennità o trattamento erogato per il medesimo handicap. In caso di erogazione di analogo beneficio da parte di altro ente previdenziale all'altro genitore, l'assegno di Inarcassa sarà ridotto della corrispondente somma.

Art. 5 – Assistenza per figli disabili

5.1. Il sussidio di cui al presente articolo è erogato agli iscritti o titolari di pensione Inarcassa per l'assistenza di figli conviventi che siano disabili.

5.2. Il sussidio consiste in un assegno mensile, erogato in 12 mensilità, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in misura inferiore rispetto all'assegno previsto per la condizione di handicap grave di cui al precedente art. 4 in relazione alle disponibilità di bilancio.

5.3. L'assegno è corrisposto per ciascun figlio dell'iscritto o del pensionato di cui sia accertato lo stato di disabilità.

5.4. Lo stato di disabilità deve essere documentato da certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in relazione alla minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

5.5. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene corrisposto con pagamenti mensili posticipati.

5.6. L'assegno cessa:

- a) dal momento in cui viene meno il riconoscimento della disabilità del figlio, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- b) con la cessazione dei requisiti di iscrizione, salvo che il professionista non sia titolare di pensione;
- c) dal momento della erogazione della pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti.

5.7. L'assegno di cui al presente articolo è cumulabile con qualsiasi altro assegno, pensione, indennità o trattamento erogato per il medesimo handicap. In caso di erogazione di analogo beneficio da parte di

altro ente previdenziale all'altro genitore, l'assegno di Inarcassa sarà ridotto della corrispondente somma.

Art. 6 – Presentazione della domanda

6.1. Il richiedente deve inoltrare domanda di sussidio in carta semplice all'Ufficio Servizi agli Iscritti su apposito modello, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, completo dei documenti necessari a comprovare lo stato di disagio. Ulteriori documenti possono essere richiesti in sede di istruttoria della domanda.

6.2. La richiesta di sussidio deve essere inoltrata ad Inarcassa entro sei mesi dalla data dall'evento che ha causato lo stato di disagio economico. La richiesta di sussidio per figli disabili può essere inoltrata in qualsiasi momento successivo all'accertamento della condizione di disabilità.

6.3. Nel caso di superstiti facenti parte dello stesso nucleo familiare, il sussidio può essere richiesto da uno solo di essi, dagli altri a tal fine delegato.

Art. 7 – Istruttoria

7.1. Le domande di sussidio sono istruite mensilmente dall'ufficio competente, in ordine cronologico di arrivo al protocollo, e sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione che, con valutazione insindacabile, delibera l'ammissibilità dell'istanza e l'entità del sussidio.